

ISTANZA DI AUTOTUTELA ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. N. 287 del 27/03/1992 e D.M. N. 37 del 11/02/1997

All'Ufficio Tributi
del Comune di Torgiano

**OGGETTO: Tributo _____ Istanza di rettifica/annullamento
in autotutela relativa a n. _____ atti esecutivi**

Il/la sottoscritto/a/ _____
nato/a a _____ (prov. ____) il _____
in quanto:

☐ persona fisica, con residenza in _____ (prov. ____)
via/piazza _____ n. _____,
C.F. _____, tel. _____;

☐ rappresentante legale della _____
con sede legale in _____ (prov. ____)
via/piazza _____ n. _____,
C.F./Partita IVA _____, tel. _____;

PREMESSO

che in data _____ ha ricevuto notifica dal Comune di Torgiano o dalla concessionaria per la riscossione coattiva i seguenti avvisi di accertamento tributario:

- 1) Prot. n. _____ del _____ relativo all'anno di imposta _____;
- 2) Prot. n. _____ del _____ relativo all'anno di imposta _____;
- 3) Prot. n. _____ del _____ relativo all'anno di imposta _____;
- 4) Prot. n. _____ del _____ relativo all'anno di imposta _____;
- 5) Prot. n. _____ del _____ relativo all'anno di imposta _____;

per un importo complessivo di € . _____;

CONSIDERATO

che la pretesa tributaria risulta illegittima o infondata per le seguenti motivazioni:

(specificare per ogni avviso l'importo che si ritiene dovuto e le motivazioni)

- 1) _____

Z:\Ufficio Tributi attivita-supporto-accertamenti\Modulistica\Modulistica istanza autotutela coattivo.odt

COMUNE DI TORGIANO Corso Vittorio Emanuele II, 25 06089 Torgiano (PG) - P.IVA 00383940541

☎ 075/9886023

✉: area-finanziaria@comune.torgiano.pg.it – rita.zampolini@comune.torgiano.pg.it

- 2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

CHIEDE

A codesto Ufficio Tributi di riesaminare gli atti sopraindicati e di provvedere al loro

- ☐ ANNULLAMENTO
☐ RETTIFICA

nell'esercizio del potere di autotutela previsto dalla legge.

Allega a corredo delle motivazioni addotte, i documenti di seguito elencati.

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016

Utilizziamo – anche tramite collaboratori esterni – i dati che La riguardano esclusivamente per nostre finalità istituzionali, anche quando li comunichiamo ad altri Enti pubblici o a terzi privati. Informazioni dettagliate, anche in ordine alle modalità di esercizio del Suo diritto di accesso e agli altri Suoi diritti, sono riportate sull'informativa disponibile sul sito web del Comune www.comune.santilariodenza.re.it nella sezione "Privacy" e presso "Civico" – Sportello Unico al Cittadino in via Roma 84 - Sant'Ilario d'Enza.

_____, li _____

FIRMA

- ☐ Firma apposta in presenza dell'addetto
☐ Firma non apposta in presenza dell'addetto (si allega fotocopia del documento di identità del richiedente)

Allegati:

- 1) _____
2) _____
3) _____
4) _____
5) _____

N.B: da inviare via PEC a: comune.torgiano@postacert.umbria.it o consegnare a mano per la protocollazione

Note:

L'autotutela può essere richiesta qualora l'illegittimità degli atti derivi da:

- a) Errore di persona (di soggetto passivo) nella notifica dell'atto.
- b) Evidente errore logico o di calcolo nella pretesa impositiva.
- c) Errore sul presupposto dell'imposta.
- d) Doppia imposizione dello stesso tributo.
- e) Prova di pagamenti regolarmente eseguiti dal contribuente.
- f) Mancanza di documentazione successivamente presentata
- g) Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria.

La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende automaticamente il termine per il pagamento degli atti né quello per presentare ricorso alla commissione tributaria (60 giorni dalla notifica dell'atto).

L'Ufficio tributi non è obbligato per legge ad annullare o a rettificare l'atto e nel caso in cui questi rimanga inerte o risponda negativamente all'istanza, si dovrà procedere al ricorso presso il giudice tributario nei termini previsti dalla legge.

L'istanza di autotutela può essere presentata anche in pendenza di giudizio e anche nel caso in cui si sia già provveduto al pagamento dell'atto di accertamento (in questo caso qualora venisse accolta si avrà diritto al rimborso di quanto indebitamente versato).

Tempi e scadenze

L'autotutela ha carattere discrezionale e in base alla legge l'ufficio non è obbligato ad accoglierla né a formulare risposta al contribuente che la richiede.

Prestare attenzione a non fare trascorrere i 60 giorni di tempo dalla notifica dell'atto ritenuto illegittimo per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria.